



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239

Ordinanza n. 161 del 18/11/2015

**Oggetto: Censimento e Manutenzione Amianto Autonotifica Obbligatoria – ulteriore proroga dei termini per la presentazione della documentazione.**

**IL SINDACO**

- Vista la legge 27 marzo 1992 n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell’impegno dell’amianto”, ed in particolare: il comma 5 dell’art. 12, che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all’Azienda sanitaria i dati relativi alla presenza dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici; ed i commi 1 e 2 lett. l) dell’articolo 10, ove si dispone l’adozione da parte della regione di piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, nei quali piani va tra l’altro previsto “il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti”;
- Visto il D.P.R. 8 agosto 1994, recante l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa dei pericoli derivanti dall’amianto, che l’articolo 12, indica le procedure del censimento (comma 1) e dispone che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, e che a tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno gli elementi informativi indicati nel comma 3, concernenti: a) i dati relativi al proprietario dell’edificio; b) i dati relativi agli edifici; c) i dati relativi ai materiali contenenti amianto;
- Visto il D.M. 6 settembre 1994, emanato dal Ministero della Sanità, recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto;
- Visto l’art. 20 della L. 93/2001 che prevede la realizzazione di una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto;
- Visto il DM n° 101/2003 “Regolamento per la realizzazione della mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto” che prevede, tra l’altro, l’assegnazione alle Regioni di dotazioni finanziarie per la redazione delle mappature;
- Visto la parte quarta del Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- Visto che l’Assessorato all’Ecologia della Regione Campania ha trasmesso a tutti i Comuni della Regione Campania, con nota prot. n.7252/SP del 22/12/2014, specifiche schede, predisposte dall’Arpa Campania, per la rilevazione dei dati, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e utili ai fini della mappatura ai sensi del DM 101/2003;
- Vista la nota prot. n. 1273/SP del 23/03/2014 della Regione Campania acquisita al protocollo dell’ente al n. 10582 del 24/03/2015, con la quale invita i Sindaci di tutti i Comuni della Regione Campania ad intraprendere azioni rivolte a censire tutti i fabbricati con presenza di amianto attraverso la emanazione di avvisi/ordinanze nei confronti dei proprietari/gestori dei

materiali contenenti amianto (MCA) al fine di acquisire informazioni circa l'ottemperanza delle disposizioni stabilite dalla normativa di settore per il corretto mantenimento in uso dei manufatti e, conseguentemente, provvedere alla puntuale compilazione delle schede di autonotifica/censimento allegata alla sopra citata nota prot. n.7252/SP del 22/12/14

Dato atto che i dati della rilevazione dei siti interessati dalla presenza di amianto dovranno essere successivamente inviati alla Direzione Regionale Ambiente ed Ecosistema UOD 06-bonifiche, che provvederà alla successiva elaborazione ed inoltrò al Ministero della Tutela dell'Ambiente e del Territorio, ai sensi del DM 101/2003;

Considerato che i proprietari di strutture, manufatti e/o immobili hanno l'obbligo di comunicare la presenza di amianto e soprattutto, in caso di presenza di elementi in amianto in pessimo stato di conservazione, hanno l'obbligo di bonifica e messa in sicurezza del sito sulla base della vigente normativa;

Considerato altresì che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (comma 2 art.12 del D.P.R. 08/08/1994);

Visto la propria precedente Ordinanza n. 85 del 03/06/2015, avente ad oggetto *Censimento e Manutenzione Amianto Autonotifica Obbligatoria*, con la quale si ordinava a tutti i proprietari dei siti, degli immobili (nel caso di condomini, ai rispettivi amministratori) aventi coperture o altri manufatti di cemento amianto, di consegnare all'Ufficio protocollo del Comune di Capaccio le schede di autonotifica o di rilevazione per il censimento degli edifici con presenza di materiali contenenti amianto (MCA) debitamente compilate;

Richiamata l'Ordinanza n. 120 del 31/07/2015, di proroga alla sopracitata Ordinanza n. 85/2015;

Considerato che i termini dati per adempiere agli obblighi erano fissati in 90 (novanta) giorni dalla data della suddetta ordinanza n. 120/2015 e che pertanto la scadenza risultava essere il 03 novembre 2015;

Considerato che la quantità di materiale contenente amianto censito dai cittadini e/o amministratori di condomini, finora agli atti dell'Ente, appare ancora esigua rispetto alla densità abitativa e dell'estensione del territorio comunale.

Ravvisata la necessità di concedere ulteriori termini per consentire una maggior diffusione del provvedimento;

Visto gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

## **ORDINA**

Di concedere a tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, una ulteriore proroga di giorni 60 (sessanta) al termine di scadenza dell'Ordinanza Sindacale 120 del 31/07/2015, fissandola al 16 gennaio 2016, affinché provvedano:

1. ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo della scheda di autonotifica ritirabile presso l'ufficio protocollo sito al piano terra del Palazzo di Città o scaricabile direttamente dal sito internet istituzionale. La scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante dell'immobile e/o dei locali va trasmessa, in originale o copia conforme, al Comune di Capaccio AREA I – Ufficio Ambiente entro il termine anzidetto che, successivamente provvederà a trasmetterle agli Enti preposti per il prosieguo dell'iter di competenza (in particolare compilando le schede individuate come allegato A e allegato C nel caso di rilevazione di manufatti di proprietà pubblica o privata oppure compilando le schede individuate come allegato B e allegato C nel caso di censimento di imprese);
2. a provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la

salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati da D.M. Sanità 06/06/1994, e precisamente:

- a redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;
- a fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- integro non suscettibile di danneggiamento (non è necessario un intervento di bonifica ma è necessario attuare un programma di controllo come previsto dall'art.4 del D.M. 06/09/94);
- integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
- danneggiato in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'A.S.L.

#### **AVVERTE**

Che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:

- i soggetti, già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante Ordinanze o Avvio del Procedimento o Diffide o Segnalazioni;
- i soggetti che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto, i quali potranno trasmettere le schede di censimento, debitamente compilate, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente);

#### **AVVERTE**

Che, per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57 ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15, comma 4; l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi dell'art. 347 e 650 del c.p.p.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. Campania di Salerno – ai sensi dell'art. 21 della Legge 06/12/1971, n. 1034; o, in alternativa - entro 120 giorni dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24/12/1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'avv. Rosario Catarozzi Funzionario dell'AREA I – tel. 0828/1994699 fax 0828/812239, email : [r.catarozzi@comune.capaccio.sa.it](mailto:r.catarozzi@comune.capaccio.sa.it);

#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, a mezzo manifesti murali da affiggere sull'intero territorio comunale e a mezzo stampa.

Che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato per le rispettive competenze:

1. All'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA/3 Distretto Sanitario Capaccio – Roccadaspide;

2. Al Responsabile del Coordinamento AREA I del Comune di Capaccio;
3. Al Responsabile del Coordinamento AREA IV - Pianificazione – Progetti strategici – Cimitero del Comune di Capaccio;
4. Al Responsabile del Coordinamento AREA V - Gestione del Territorio;
5. Al Responsabile del Coordinamento Area VII - Polizia Municipale Territoriale del Comune di Capaccio;
6. Al Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Capaccio;
7. Al Responsabile del Servizio Informatico per la pubblicazione sul sito web del Comune;
8. Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele;
9. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo;
10. Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Salerno;
11. Direzione Ambiente ed Ecosistema della Regione Campania U.O.D. 06 - bonifiche;
12. Alla Provincia di Salerno Settore Ambiente e Territorio C.so Garibaldi 124/2 – Palazzo S. Agostino, Salerno.
13. All'A.R.P.A.C. “Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania” Dipartimento Provinciale di Salerno.

Dalla Residenza Municipale 18/11/2015

L'Assessore all'Ambiente  
dott. Antonio ATRIGNA



Il Sindaco  
dott. Italo VOZZA

